

- (8) L'articolo 5 dovrebbe altresì essere modificato per indicare che le condizioni relative all'approvazione di un programma di lotta alla salmonella e relative restrizioni per l'importazione e il transito non si applicano alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale. Tuttavia è opportuno effettuare un test di laboratorio come stabilito nell'allegato III del regolamento (CE) n. 798/2008 prima della spedizione di tali partite.
- (9) Per quanto riguarda la qualifica del paese terzo relativa alla lotta contro la salmonella è opportuno inserire una nota a piè di pagina (6) nell'allegato I, parte 1, colonna 9, del regolamento (CE) n. 798/2008, indicante che la conformità ai programmi di lotta alla salmonella non è richiesta a norma delle condizioni di cui sopra.
- (10) In considerazione degli sviluppi scientifici delle tecniche di laboratorio e a causa di nuovi requisiti giuridici, è opportuno aggiornare i requisiti in materia di campionatura e test per la «salmonella rilevante per la salute pubblica» di cui all'allegato III, sezione I, punto 7, del regolamento (CE) n. 798/2008 e fare riferimento al protocollo di prelievo dei campioni di cui al punto 2.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione ⁽¹⁾.
- (11) I certificati veterinari per l'importazione e il transito di pollame riproduttore e da reddito (BPP), pulcini di un giorno (DOC) e uova da cova (HEP) non prevedono la certificazione per i requisiti specifici che devono essere soddisfatti per le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno. È pertanto opportuno stabilire un modello di certificato veterinario «LT20» che contenga i requisiti sanitari e di polizia sanitaria applicabili a tali partite.
- (12) L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere modificato in modo da indicare nella colonna 4 da quali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, le importazioni di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno possono essere autorizzate in conformità con le condizioni enunciate nel modello di certificato veterinario «LT20».
- (13) È inoltre opportuno aggiornare i riferimenti agli atti dell'Unione riportati negli allegati III, VIII e IX del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (14) Il regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

- 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Condizioni per le importazioni e il transito

1. I prodotti importati e in transito nell'Unione sono conformi ai seguenti requisiti:
- le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 e al capo III;
 - le garanzie complementari di cui alla colonna 5 della tabella figurante all'allegato I, parte 1;
 - le condizioni specifiche enunciate nella colonna 6 e, se del caso, le date di chiusura di cui alla colonna 6A e le date di apertura di cui alla colonna 6B della tabella figurante nell'allegato I, parte 1;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie *Gallus gallus* (G.U.L. 61 dell'11.3.2010, pag. 1).

